



Civile Sent. Sez. 1 Num. 23 Anno 2017

Presidente: BERNABAI RENATO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 03/01/2017

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BONACCORSI LUCIA ELVIRA (c.f. BNCLLV56T53C351J) e
FRULIO ROSA (c.f. FRLRSO52A58L259D), rappresentate e
difese, per procura speciale in calce al ricorso,
dall'avv. Mauro De Angelis (c.f. DNGMRA62A53H703M) e
con lui elett.te dom.te presso lo studio dell'avv. Sal-
vatore Caianiello in Roma, Via Sebino n. 11

- ricorrenti -

contro

DE SIMONE ROSA (c.f. DSMRSO43A48I262Q) e SBRESCIA

1259
2016





ANGELA MARIA (c.f. SBRNLM67P42F839C), rappresentate e difese, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Vincenzo Pompa (c.f. PMPVCN58E05D643Z) e Vincenzo Francesco Sbrescia (c.f. SBRVCN78M03F839C) ed elett.te dom.te presso lo studio del primo in Roma, Via Pisanelli n. 2

- controricorrenti -

e contro

CLINICA VESUVIO S.R.L.

- intimata -

avverso la sentenza n. 2964/2011 della Corte d'appello di Napoli depositata il 27 settembre 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per le controricorrenti l'avv. Vincenzo POMPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le sig.re Rosa De Simone ed Angela Maria Sbrescia, socie accomandanti della Casa di cura Vesuvio della dott.ssa Bonaccorsi Lucia Elvira & Co. s.a.s., convennero davanti al Tribunale di Napoli la società e le socie accomandatarié, nonché amministratrici, sig.re Lu-



cia Elvia Bonaccorsi e Rosa Frulio. Esposero che partecipavano al capitale sociale di £ 45.000.000 per le quote, rispettivamente, del 10,67 % e del 6,11 %; che il bilancio societario dell'anno 2000 si era chiuso con perdite per £ 262.789.827, le quali avevano completamente azzerato il capitale sociale; che tali perdite, "riportate a nuovo", erano state ripianate nel bilancio dell'esercizio 2001 imputandovi la parte corrispondente al loro importo degli utili registrati in quell'esercizio, ammontanti a complessive £ 439.304.574; che i restanti utili di £ (439.304.574 - 262.789.827 =) 176.514.747 erano stati destinati per metà a un fondo di riserva e per metà erano stati distribuiti tra i soci, sicché la sig.ra De Simone aveva poi percepito utili per € 4.863,50 e la sig.ra Sbrescia per € 2.875,00; che i soci accomandanti partecipano alle perdite soltanto per l'importo del capitale conferito; che invece la società, coprendo integralmente le perdite dell'esercizio 2000 con gli utili prodotti nell'esercizio 2001, aveva finito col destinare al ripianamento delle medesime perdite anche la parte di utili, spettanti ai soci accomandanti, eccedente tale importo.

Il Tribunale respinse la domanda.



La Corte d'appello di Napoli, adita dalle soccom-
benti, l'ha invece accolta - condannando conseguente-
mente le appellate al pagamento di € 6.001,15 in favore
della sig.ra De Simone e di € 3.436,11 in favore della
sig.ra Sbrescia - sul rilievo che, nel ripianare con
gli utili dell'esercizio 2001 le perdite dell'anno pre-
cedente, la società avrebbe dovuto distinguere tra le
quote di spettanza degli accomandatari, tenuti a ripia-
nare le perdite senza limiti, e quelle di spettanza de-
gli accomandanti, queste ultime non eccedenti le soglie
di £ 4.801.500 per la sig.ra De Simone e £ 2.749.500
per la sig.ra Sbrescia, corrispondenti alle rispettive
quote di partecipazione al capitale sociale. Ciò in co-
erenza, del resto, con la normativa fiscale, che con-
sente agli accomandatari di portare in detrazione dal
reddito imponibile l'intero ammontare, *pro quota*, della
perdita subita, senza alcun limite, mentre agli accom-
mandanti consente di portare in detrazione il solo im-
porto massimo del conferimento iniziale (art. 8, comma
2, T.U.I.R.).

Le sig.re Bonaccorsi e Frulio hanno proposto ri-
corso per cassazione con tre motivi, illustrati anche
con memoria. Le sig.re De Simone e Sbrescia si sono di-
fese con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., si lamenta che la Corte d'appello abbia (a) ommesso di pronunciare sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate, e comunque (b) abbia ommesso di dichiarare tale inammissibilità per difetto di specificità dell'appello stesso, con il quale non era stata formulata alcuna puntuale censura della sentenza di primo grado, ma erano state pedissequamente ripetute le difese già svolte davanti al Tribunale.

1.1. - La prima censura (a) è inammissibile perché il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile allorché la mancata statuizione attenga, come nella specie, a eccezioni di carattere processuale (cfr., da ult., Cass. 22083/2013, 1701/2009, 3667/2006, 10073/2003).

La seconda censura (b) è infondata perché quella sottoposta alla Corte d'appello era, in definitiva, una questione di puro diritto, che non necessitava di particolari o ulteriori specificazioni rispetto alla tesi già svolta in primo grado dalle appellanti.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2280, 2293, 2303, 2313, 2315 e 2321 c.c., si lamenta che la Corte d'appello abbia accolto la domanda senza tener conto che nella società in accomandi-





ta semplice è consentito (a differenza che nelle società di capitali) di "riportare a nuovo" le perdite anche se è stato azzerato il capitale sociale, senza porre in liquidazione la società e senza alcun obbligo di ricostituzione del capitale stesso, da parte dei soci anche accomandatari, con ulteriori conferimenti.

2.1. - Il Motivo è fondato.

Nelle società di persone e in particolare nella società in accomandita semplice non sussiste, come correttamente osservano le ricorrenti, in caso di azzeramento del capitale per perdite alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società (la garanzia per i creditori rappresentata, nelle altre società, dal capitale sociale è nelle società di persone sostituita dalla responsabilità illimitata dei soci).

Correttamente, dunque, la Casa di cura Vesuvio aveva "riportato a nuovo" le perdite registrate nell'esercizio 2000. Dopo di che, però, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell'art. 2303 c.c., non poteva essere operato che sul patrimonio effettivo della società, e dunque ripianando anzitutto integralmente la perdita subita nell'esercizio precedente e riportata a nuovo nell'esercizio successivo.



“Riportare a nuovo” le perdite, però, significa che le medesime non vengono in concreto coperte con esborsi dei soci, ma restano imputate al bilancio della società. Non vi è quindi spazio, in tal caso, per l’applicazione dell’art. 2313, primo comma, c.c., che limita la responsabilità dei soci accomandanti alla quota conferita: e ciò per la evidente ragione che nessun esborso ulteriore, rispetto al conferimento iniziale, viene ad essi richiesto.

La pretesa della originarie attrici, attuali controricorrenti, di addebitare ai soci accomandatari una parte di perdite che sarebbe stata illegittimamente addebitata a loro stesse è pertanto priva di base fattuale.

3. - Il terzo motivo di ricorso, con il quale l’accoglimento della domanda da parte della Corte d’appello viene censurato sotto il profilo del vizio di motivazione, resta assorbito.

4. - In conclusione la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ult. parte, c.p.c., con il rigetto della domanda attorea.

Le spese dell'intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda delle sig.re Rosa De Simone e Angela Maria Sbrescia; condanna queste ultime alle spese processuali in favore delle ricorrenti in solido, liquidate in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di appello, ed € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2016.